

REGOLAMENTO IN TEMA DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE INDIVIDUALE

Premessa

Il Collegio docenti del Liceo “Guido Carli” riconosce l’alta valenza formativa e culturale dell’esperienza di studio all’estero, intesa come occasione di crescita personale e di potenziamento delle competenze linguistiche e disciplinari.

Tuttavia, il Collegio ritiene importante fornire alcune utili indicazioni affinché il soggiorno estero possa integrarsi positivamente nel percorso formativo liceale nazionale, senza compromissione della preparazione complessiva richiesta per il conseguimento del diploma finale.

Il Collegio ritiene consigliabile che questa esperienza sia effettuata da studenti in possesso di una **solida preparazione di base**, che abbiano dimostrato capacità di **studio autonomo** e abbiano conseguito un **profitto positivo** negli anni scolastici precedenti. Il Collegio inoltre ritiene decisamente preferibile che la durata del soggiorno all’estero sia trimestrale o semestrale, con rientro entro la fine del primo quadrimestre.

Art. 1 Generalità

1. È tassativamente escluso che il soggiorno all’estero si effettui a cavallo di due anni scolastici o interessi l’ultimo anno di corso.
2. È fortemente sconsigliato che il soggiorno all’estero si effettui a cavallo di due quadrimestri.
3. Nel caso di studenti con “giudizio sospeso” i tempi e le modalità della partenza restano subordinati all’effettuazione delle prove di recupero organizzate dalla scuola per tutti gli studenti dell’Istituto: non sono in alcun caso previste verifiche del saldo del debito formativo ad hoc.
4. Nel caso in cui il soggiorno all’estero si effettui nel secondo quadrimestre - pratica fortemente sconsigliata - e che lo studente abbia maturato in sede di scrutinio di primo quadrimestre delle insufficienze in una o più discipline, le suddette discipline dovranno essere recuperate, come fosse un debito formativo, nella sessione di fine agosto.
5. La famiglia dello studente che prevede di effettuare il soggiorno estero comunica con adeguato anticipo al Coordinatore di classe tale intenzione: il Consiglio di classe esprime proprio parere al riguardo, comprensivo di eventuali osservazioni o suggerimenti volti a minimizzare le difficoltà che lo studente potrebbe incontrare al rientro. Il Coordinatore di classe trasmette le osservazioni del Consiglio alla famiglia.
6. Al rientro, in base alla vigente normativa in materia di mobilità studentesca internazionale (nota MIUR 843 del 10/4/13), è escluso che lo studente rientrante sia sottoposto a esami di idoneità per l’iscrizione alla classe successiva.

Art. 2 Adempimenti preliminari

Gli studenti che hanno intenzione di effettuare soggiorni individuali di studio all'estero dovranno:

1. comunicare l'intenzione al Coordinatore di classe entro sei mesi prima della data di partenza prevista;
2. ottenere parere del Consiglio di classe;
3. essere promossi all'anno successivo senza sospensione di giudizio (senza debiti), o senza insufficienze nel primo periodo valutativo se il soggiorno viene svolto solo nel secondo periodo dell'anno.

I punti 2 e 3 non sono legalmente vincolanti ma costituiscono una buona pratica necessaria alla corretta gestione del soggiorno all'estero in tutte le sue fasi.

Una volta presa la decisione di effettuare il periodo di studio all'estero, la famiglia dello studente interessato:

- a. comunica in forma scritta al Dirigente scolastico che lo studente trascorrerà un periodo di studio all'estero, specificando Paese di accoglienza, date, durata, associazione che organizza il soggiorno;
- b. provvede nei tempi previsti all'iscrizione dello studente al successivo anno scolastico;
- c. comunica al Coordinatore di classe - o al tutor eventualmente indicato dal Consiglio di classe - con la massima tempestività e nel modo più completo possibile, il piano di studi che sarà seguito dallo studente presso la scuola estera: è opportuno che detto piano contenga il maggior numero di discipline comuni al corso di studi nazionale.

Art. 3 Comunicazioni durante il soggiorno estero

1. Nel corso del periodo di studio all'estero il docente tutor dello studente è il Coordinatore di classe, o altro docente eventualmente indicato dal Consiglio di classe, che terrà i contatti con Presidenza, Consiglio di classe e Segreteria scolastica per ogni eventuale necessità o aggiornamento.

2. I singoli docenti del Consiglio di classe forniscono indicazioni di lavoro per la disciplina di competenza.

3. Lo studente, durante il periodo di soggiorno all'estero, ha l'obbligo di mantenere contatti regolari con il tutor e, se ritenuto opportuno, con gli altri docenti del Consiglio per richieste di informazioni o approfondimenti disciplinari.

4. Lo studente e, in subordine la famiglia, rispondono a eventuali richieste e/o trasmettono con puntualità tutte le informazioni che vengano richieste dal Consiglio di classe o dalla segreteria didattica.

5. Lo studente richiede alla scuola estera certificazione dei corsi seguiti, corredati da dettagliata indicazione degli argomenti svolti, a integrazione delle informazioni di cui alla lett. c) dell'articolo precedente: tale documentazione è trasmessa, a cura dello studente, al Coordinatore di classe il prima possibile.

6. Il tutor provvede a trasmettere ai docenti interessati la documentazione ricevuta.

Art. 4 Adempimenti al rientro

Al termine del periodo di studio all'estero lo studente consegna in segreteria didattica la seguente documentazione:

- a. documento di valutazione, comprensivo della valutazione del comportamento;
- b. attestato di frequenza;
- c. certificazione dei corsi seguiti, corredati da dettagliata indicazione degli argomenti svolti;
- d. eventuali certificazioni;
- e. documentazione attestante esperienze svolte all'estero valide ai fini del riconoscimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO, già "alternanza scuola-lavoro");
- f. eventuali documenti che attestino la partecipazione dello studente ad attività pomeridiane organizzate nella scuola estera (di tipo sportivo, culturale, formativo).

Art. 5 Valutazione del percorso formativo

Ai sensi della vigente normativa, al termine dell'esperienza all'estero il Consiglio di classe valuta il percorso formativo, anche ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, sulla base degli esiti scolastici documentati dall'Istituto straniero e degli esiti delle eventuali prove integrative di cui ai seguenti articoli.

Art. 6 Soggiorni annuali

1. Gli argomenti delle discipline formalmente presenti sia nel piano di studi dell'Istituto estero sia nel piano di studi nazionale non sono oggetto di verifica. Tuttavia, considerata la difformità di trattazione nei differenti ordinamenti, per tali discipline allo studente sono comunque fornite precise e dettagliate indicazioni, individuate dalle Aree disciplinari (allegato A), degli argomenti la cui conoscenza è in ogni caso necessaria per la positiva prosecuzione degli studi in Italia: l'acquisizione delle competenze disciplinari richieste dall'ordinamento italiano è onere in capo allo studente.

2. Ai fini valutativi, per quanto riguarda le discipline di cui al comma precedente il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale di settembre, trasforma in decimi in modo ponderato i giudizi espressi dell'Istituto estero in diversa scala docimologica.

3. Per le discipline previste dall'ordinamento nazionale che non sono state oggetto di studio durante il soggiorno estero, lo studente è sottoposto a colloqui integrativi di verifica (scritti o orali) da sostenere a settembre, prima dell'inizio delle lezioni. I colloqui integrativi vertono sui nuclei concettualmente fondanti, individuati dalle Aree disciplinari e riportati in allegato A, con particolare riferimento ai contenuti necessari per affrontare i successivi anni di corso.

5. Il calendario e la tipologia dei colloqui integrativi - e di eventuali prove di recupero in caso di “giudizio sospeso” o insufficienze maturate nel corso del primo quadrimestre - è notificato allo studente entro il 20 luglio.

Art. 7 Soggiorni di durata inferiore all'anno

1. In caso di soggiorno che preveda il rientro ad anno scolastico iniziato (tipicamente: dicembre o gennaio), i docenti del Consiglio di classe valuteranno - attraverso un colloquio da tenersi al rientro - il percorso svolto e daranno indicazioni di lavoro allo studente relative ai contenuti ed esperienze svolti nei primi mesi dell'anno scolastico. Il Consiglio di classe valuterà altresì la necessità di interventi di recupero e predisporrà un calendario in tal senso.

2. Per il recupero disciplinare lo studente ha facoltà di avvalersi di eventuali attività di recupero (corsi, consulenze individuali – cosiddetti “sportelli”) attivati dall'Istituto.

3. In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe tiene conto della valutazione intermedia della scuola estera e degli esiti degli interventi di recupero di cui al presente articolo.

4. In sede di scrutinio intermedio, il Consiglio di classe stabilisce se sia possibile o meno procedere alla valutazione dello studente, sulla base degli elementi di giudizio disponibili.

Art. 8 Retta scolastica

Durante il periodo di soggiorno all'estero il pagamento della retta scolastica è dovuto nella misura del 50%.

Art. 9 Modifiche ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento ha carattere permanente: eventuali modifiche sono apportate dal Collegio docenti.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 settembre 2023 ed è valido per gli studenti in mobilità studentesca nell'a.s. 2023/2024 e successivi.